



ARPEA
AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO
C.F. 97694170016

Area Autorizzazione Pagamenti – Tecnico

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione
Piemonte

Manuale procedurale

Misura 225 – Pagamenti silvoambientali

Arpea - Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura
Via Bogino n. 23, 10123 Torino Tel. 011 3025100 - Fax 0113025199

<i>TITOLO DOCUMENTO</i>	<i>AREA OPERATIVA</i>
<p>Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte</p> <p>Manuale Procedurale adottato dall'ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura</p> <p>Misura 225 - Pagamenti silvoambientali</p>	<p>AREA AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI – TECNICO</p> <p>Funzione Programmi di Aiuto in Cofinanziamento</p>

PRIMA APPROVAZIONE	DATA	NUMERO

REVISIONE N.	DATA	NUMERO

INDICE

1 DEFINIZIONI	7
2 SOGGETTI COINVOLTI	7
2.1 Autorità di Gestione.....	7
2.2 Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura istituita con L.R. 35 del 13/11/2006.	8
2.3 Organismo Delegato.....	9
3 INTRODUZIONE.....	9
4 COMPETENZE.....	9
5 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'.....	10
6 BENEFICIARI.....	10
7 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	11
8 Esclusioni dal pagamento per situazioni irregolari previste dal par. 16 del capitolo 11.4 del PSR 2007-2013.	12
9 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	16
9.1 Presentazione domande.....	16
9.2 Adempimenti relativi alla presentazione delle domande.....	17
9.3 Finalità di presentazione della domanda e di talune comunicazioni.....	18
9.3.1 Modifica della domanda iniziale ai sensi dell'art. 14 Reg. CE n. 1122 e s.m.i.....	18
9.3.2 Domande di revoca parziale/totale ai sensi dell'art. 25 del Reg. CE 1122/2009 e s.m.i.....	19
9.4 Art. 47 – Cause di forza maggiore	19
9.5 Art. 44 – Cessione di azienda.....	21
9.6 Archiviazione.....	22
10 RIGETTO DELLE DOMANDE.....	24
11 ISTRUTTORIA.....	24
11.1 Separazione delle funzioni ai sensi dell'allegato I del Reg. CE n. 885/2006 e s.m.i.	24
11.2 Ricezione Domanda.....	24
11.3 Controlli amministrativi (procedura pagamento anticipo del 75%)	25
11.3.1 Attività preliminari alla fase di correttiva e di saldo.....	25
11.3.2 Fase di correttiva (CAA).....	25
11.3.3 Fase Istruttoria.....	26
11.3.4 Creazione elenchi di liquidazione (O.D.).....	27
12. CONTROLLI IN LOCO	28
12.1 Modalità di estrazione del campione.....	28
12.2 Esecuzione controllo in loco	29
12.3 Esecuzione dei controlli sulle superfici e sulla condizionalità.....	30
12.4 Verifica dei titoli di conduzione dei terreni.....	30
12.5 Esecuzione dei controlli afferenti agli impegni specifici per misura	31
12.6 Esito dei controlli.....	32
12.6.1 Esito dei controlli.....	32
12.6.2 Rispetto della condizionalità per le misure connesse alle superfici e agli animali.....	34
12.7 Cumulo delle riduzioni per le misure connesse alle superfici e agli animali.....	35
13 RICORSO AVVERSO I PROCEDIMENTI	35
14. INDICE ALLEGATI CONTROLLI FASE CORRETTIVA E ISTRUTTORIA.....	37
ALLEGATO 14.1 Anomalie Territoriali	38

ALLEGATO 14.2	Anomalie amministrative ed anagrafiche di competenza dei CAA	47
ALLEGATO 14.3	Anomalie di competenza degli OD	48
ALLEGATO 14.3	Relazione di controllo in loco	51



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Reg.(CE) 1698/2005 e s.m.i. - concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- Reg.(CE) 1290/2005 e s.m.i. relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Reg.(CE) 883/2006 e s.m.i. recante modalità d'applicazione del regolamento Reg.(CE) 1290/2005;
- Reg.(CE) 885/2006 e s.m.i. recante modalità di applicazione del Reg.(CE) 1290/2005;
- Reg.(CE) 1974/2006 e s.m.i. concernente modalità di applicazione del Reg.(CE) 1698/2005;
- Reg.(CE) 1975/2006 e s.m.i. concernente modalità di applicazione del Reg.(CE) 1698/2005;
- Reg.(CE) 1320/2006 e s.m.i. – che stabilisce le disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal Reg.(CE) 1698/2005;
- Reg. (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti CE n. 1290/2005, CE n. 247/2006 e abroga il Reg. CE 1782/2003;
- Reg. (CE) 1122 del 30 novembre 2009 e s.m.i. - recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
- Reg. UE 65 del 2011 e s.m.i. – che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE 1698 del 2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- Decreto MiPAF del 02/01/2008 prot. n.16 che, all'articolo unico, decreta "L'Agenzia regionale piemontese per l'erogazione in agricoltura subentra nell'espletamento dell'attività di organismo pagatore nella Regione Piemonte alla Finpiemonte S.p.a.";
- Decreto MiPAF del 25/01/2008 n.1003 che all'articolo unico riconosce l'Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) quale Organismo

Pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE n. 885/2006 a decorrere dal 01/02/2008;

- D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. – Disposizioni del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 48-5643 del 02/04/2007, riadottato con deliberazione della Giunta regionale n. 44-7485 del 19 novembre 2007 e approvato dal Comitato per lo sviluppo rurale ex art. 90 del regolamento (CE) n. 1698/2000 nella riunione del 20 novembre 2007 e con decisione della Commissione europea n. 5944 del 28/11/2007 e s.m.i.;
- Legge Regionale 21.06.2002, n.16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari, e le successive modifiche ed integrazioni di cui alla Legge Regionale 13.11.06 n. 35 che, all'art 12, prevede la trasformazione dell'organismo pagatore regionale - Finpiemonte s.p.a. in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura;
- L.R. n.17/99 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca";
- D.G.R. n. 88-3598 del 19 marzo 2012 – applicazione del regime di condizionalità in attuazione del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011 e dal D.M. n. 27417 del 22 dicembre 2011. Revoca della D.G.R. n. 24-2640 del 26 settembre 2011;
- D.G.R. 43- 5291 del 29 gennaio 2013 Reg. (CE) n. 1698/2005 - PSR 2007-2013 della Regione Piemonte - Disposizioni per l'attuazione delle Misure: 225 "Pagamenti silvoambientali" e 227 "Sostegno agli investimenti non produttivi (su superfici forestali)";
- D.D. 612 del 12.03.2013 - Apertura del bando pubblico per la presentazione della domande di aiuto della misura 225 "Pagamenti silvoambientali" e 227 "Investimenti non produttivi (su superfici forestali) e approvazione delle Norme Tecniche e Amministrative di attuazione";

- D.D. 10149 del 23.04.2013 – Determina n°621 del 12.03.2013 di apertura del bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto della misura 225 e 227. Rettifica.
- Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'Arpea.

1 DEFINIZIONI

Si rimanda agli art. 2 del Reg. UE 65 del 2011 e s.m.i, art. 2 del Reg. CE 1698 del 2005 e s.m.i. e art. 2 del Reg. CE 1122 del 2009 e s.m.i.

2 SOGGETTI COINVOLTI

L'attuazione della Misura 225 prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali sotto riportati.

2.1 Autorità di Gestione

Competenza attribuita al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura della Regione Piemonte.

L'Autorità di gestione è responsabile, ai sensi dell'art. 75 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del programma, ed è competente, in particolare, relativamente alle attività di:

- programmazione;
- guida del comitato di sorveglianza e di valutazione;
- raccolta ed invio dei dati di monitoraggio al comitato di sorveglianza e di valutazione;
- preparazione delle relazioni annuali circa lo stato di attuazione del programma;
- informazione verso l'organismo pagatore per le procedure applicate e gli eventuali controlli effettuati sulle operazioni selezionate per il finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti.

L'Autorità di Gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR è competente, inoltre, dell'individuazione:

- delle spese ammissibili, in quanto, in base all'art. 71 del Reg. CE 1698/05 e s.m.i. "Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua




responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall'organo competente"; le norme sull'ammissibilità delle spese sono adottate a livello nazionale, tenendo conto delle specifiche condizioni stabilite dal Reg. CE 1698/05 e s.m.i. per talune misure di sviluppo rurale.

- con proprio provvedimento e d'intesa con l'Organismo Pagatore competente, delle fattispecie di violazioni di impegni pertinenti di condizionalità ed i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali n. 1205 del 20 marzo 2008 (abrogato dal D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

2.2 Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura istituita con L.R. 35 del 13/11/2006.

L'Organismo pagatore di cui all'art. 74 par.2 lett. b) del Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 1290/2005 e s.m.i., esegue il pagamento degli aiuti riferiti al Programma di sviluppo Rurale ed è competente, in particolare, relativamente alle attività di:

- definizione delle procedure particolareggiate per il ricevimento, la registrazione ed il trattamento delle domande, compresa una descrizione di tutti i documenti da utilizzare;
- Controlli informatici nell'ambito del SIGC sulle domande di aiuto e pagamento;
- Controlli amministrativi esaustivi sulla totalità delle domande di pagamento, ai sensi del Reg. (UE) n. 65/2011 e s.m.i.;
- Estrazioni del campione da sottoporre a controlli in loco ed ex-post ed esecuzione dei relativi controlli ai sensi del Reg. (UE) n. 65/2011 e s.m.i.;
- Gestione irregolarità e recuperi;
- Pagamento degli aiuti comunitari;
- Conservazione dei documenti e tenuta dei libri contabili;
- Conti annuali;
- Firma della dichiarazione di affidabilità.



2.3 Organismo Delegato

Gli organismi delegati dall'Organismo Pagatore, in seguito denominati OD, provvedono al ricevimento, all'esame ed alla definizione delle domande, approvano gli elenchi di liquidazione da trasmettere all'Area autorizzazione pagamenti di ARPEA.

Per la misura 225 la delega è assegnata al Settore Foreste della Regione Piemonte.

3 INTRODUZIONE

Le presenti disposizioni, facendo riferimento alle norme contenute nei Regolamenti (CE) n. 1698/2005 e s.m.i e n.1974/2006 e s.m.i., nel Reg. UE 65 del 2011 e s.m.i. e nel Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte del 2007-2013 (di seguito brevemente PSR), dettagliano le fasi operative e forniscono precisazioni in merito all'attuazione degli interventi.

Per gli aspetti non esaminati valgono le disposizioni contenute nel PSR della Regione Piemonte e nella normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore.

Il Programma di Sviluppo Rurale, in applicazione del Regolamento CE 1698/2005 e s.m.i. del Consiglio prevede per il periodo 2007-2013 l'attivazione di una serie di Misure di incentivazione dell'agricoltura in Piemonte, tra cui la misura 225.


4 COMPETENZE

Le domande sono presentate al Settore Foreste della Regione Piemonte. Il settore Foreste è delegato da Arpea allo svolgimento di diverse funzioni a fronte di specifici Bandi emanati dalla Regione Piemonte.

Il Settore Foreste provvede al ricevimento delle domande, all'istruttoria, al controllo, all'approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) ed alla consequenziale produzione di un elenco di liquidazione, individuando all'interno del suo ordinamento gli Uffici competenti.

Gli elenchi di liquidazione sono inviati anche in formato cartaceo dall'OD all'ARPEA (di seguito denominata Organismo Pagatore o O.P.) e sono adeguatamente firmati dai responsabili dell'autorizzazione alla liquidazione secondo le procedure definite nel presente manuale.

L'Organismo Pagatore provvede alle verifiche da effettuare sugli elenchi di liquidazione secondo i manuali delle procedure delle aree di autorizzazione ed esecuzione pagamenti



e, superati i controlli necessari, prepara il decreto e il mandato di pagamento e contabilizza il pagamento realizzato.

Le attività sopra descritte devono essere svolte utilizzando la procedura informatica predisposta dalla Regione Piemonte, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) e seguendo le disposizioni attuative riportate nel presente manuale.

5 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità per accedere alla misura sono dettagliate nelle Norme Tecniche e Amministrative della misura approvate con D.D. 612 del 12.03.2013 e D.D. 10149 del 23.04.2013.

6 BENEFICIARI

Possono presentare domanda di ammissione al premio i possessori a qualunque titolo delle superfici forestali inserite nella domanda.

Con il termine possessori si intendono le persone fisiche o i soggetti di qualunque forma giuridica, singola o associata in maniera permanente o temporanea, che abbiano la completa disponibilità e gestione delle superfici interessate.

Sono considerati possessori:

- i proprietari delle superfici forestali,
- gli affittuari con contratto d'affitto residuo della durata pari ad almeno il periodo degli impegni;
- altri soggetti che abbiano la titolarità giuridica ad assumere gli impegni di cui all'attuazione della presente Misura per tutto il periodo della loro durata e a compiere le azioni conseguenti.

I soggetti costituiti in forma associata possono esserlo in qualunque forma prevista dalle norme vigenti.

Sono altresì riconosciuti come soggetti costituiti in forma associata le Comunità Montane (e le subentranti Unioni montane di Comuni previste dalla LR 11/2012), le Comunità Collinari e gli altri soggetti costituiti secondo quanto previsto dal Capo V, Titolo II, del D.lgs 267/2000. Sono considerate forme associate anche le Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico (ASBUC) previste dall'art. 7 della L.r. n. 29 del 02-12-2009.

Le forme associate devono essere costituite formalmente con atto pubblico o, se costituite tra enti pubblici, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di enti locali e devono prevedere una durata almeno pari al periodo di impegno.

Beneficiario ultimo del finanziamento è la forma associata, cui i soggetti associati conferiscono le superfici interessate per la loro gestione tecnica almeno per il periodo necessario al mantenimento degli impegni, e al cui interno i partecipanti regolano autonomamente i propri rapporti sulla base delle norme applicabili previste dall'ordinamento e dall'atto con il quale la forma associata viene costituita.

I partecipanti alla forma associata temporanea devono conferire delega speciale con rappresentanza ad uno di essi il quale presenterà la domanda in nome e per conto dei soggetti mandatarî e assumerà la funzione di rappresentante legale, cui spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della Regione Piemonte e dell'ARPEA, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal mantenimento degli impegni fino al termine del loro periodo di durata.

La disponibilità delle superfici forestali oggetto di impegno deve risultare da atti di proprietà, di concessione, di affitto o altro (comodato, conferimento, uso civico, ecc.).

7 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

La localizzazione degli interventi ammissibili ai sensi della misura 225 è dettagliata nell'allegato A par. 3 delle Norme Tecniche Amministrative approvate con D.D. 1049 del 23 aprile 2013.



8 ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI PREVISTE DAL PAR. 16 DEL CAPITOLO 11.4 DEL PSR 2007-2013

Con nota della Commissione europea Ares(2013)2866363 inviata via SFC il 12 agosto 2013 e recepito con deliberazione della Giunta regionale n. 18 - 6393 del 23 settembre 2013 sono state approvate alcune modifiche al PSR talune riguardante il capitolo in oggetto che ad oggi recita:

L'Autorità di Gestione garantisce che gli aiuti di cui alle misure del PSR non siano concessi a beneficiari che non soddisfino le condizioni di cui alle pertinenti norme nazionali in materia di aiuti pubblici, nonché le disposizioni comunitarie relative allo sviluppo rurale.

Precedentemente a tali modifiche le clausole di esclusione previste dal PSR erano quelle sotto indicate che si riportano per completezza:

Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:

1. non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile con la presentazione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti;

Tale requisito è attestabile con la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o mediante la dichiarazione rilasciata da parte degli Enti previdenziali.

- Modalità di richiesta e rilascio del D.U.R.C.:

Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti privati a rilevanza pubblica e le SOA sono tenuti ad inoltrare la richiesta di DURC esclusivamente per via telematica.

Il DURC e' rilasciato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria.

- Contenuto del Documento (art.4 del D.M. del 24/10/2007); il D.U.R.C. deve contenere:
 - ✓ la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
 - ✓ l'iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;

- ✓ la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;
 - ✓ la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
 - ✓ la data di rilascio del documento;
 - ✓ il nominativo del responsabile del procedimento.
- Termini di emissione del D.U.R.C. (Art. 6 del D.M. del 24/10/2007):
Gli Istituti previdenziali rilasciano il DURC entro il termine massimo previsto per la formazione del silenzio assenso relativo alla certificazione di regolarità contributiva rilasciata dagli stessi Istituti, fissato in trenta giorni dai rispettivi atti regolamentari. La validità del DURC decorre dalla data di rilascio del suddetto certificato.
 - Validità del D.U.R.C. (Art. 7 del D.M. del 24/10/2007):
 - Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all'art. 1 del D.M. del 24/10/2007 il DURC ha validità mensile.

Per le aziende del settore agricolo che intendono accedere ai benefici e sovvenzioni comunitarie, l'attestato di correttezza contributiva denominato DURC-AGR.CAU va verificato a partire dai contributi dovuti per prestazioni lavorative effettuate dal primo gennaio 2006, a condizione che le aziende richiedente assumano manodopera dipendente. Non sono pertanto destinatari di DURC i semplici Coltivatori Diretti CD/CM (ossia lavoratori agricoli autonomi privi di dipendenti). Nel caso in cui la manodopera agricola sia assunta da un CD o da un Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), va attestata anche la regolarità contributiva riferita alla posizione del titolare in qualità di lavoratore autonomo.

Per le richieste di regolarità contributiva per usi diversi, anche in caso di aziende agricole viene rilasciato un certificato cartaceo di correttezza contributiva considerando la totale contribuzione della posizione contributiva.

Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa comunitaria e nazionale; nel qual caso è possibile erogare gli aiuti.

In caso di irregolarità l'istruttore inserisce il beneficiario in un elenco "speciale" di liquidazione (irregolari) che trasmette ad Arpea ;

- i funzionari di Arpea interrogano preventivamente il Registro Debitori , sulla base dell'elenco trasmesso dall'OD , per verificare l'iscrizione o meno del debito:
 - se il debito è iscritto , compensa e chiude l'istruttoria
 - se il debito non risulta respinge il beneficiario all'OD che avvia proc. di archiviazione
2. non abbiano rispettato gli obblighi e/o non possiedano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, compreso l'acquisto di latte dal primo acquirente che non effettui il versamento del prelievo supplementare dovuto;
L'OD ha la possibilità di valutare l'eventuale posizione debitoria interrogando il registro debitori nazionale.
 3. non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Province, Comunità Montane e AGEA, nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
 4. non abbiano restituito somme non dovute percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Province, Comunità Montane e AGEA;
Per i punti 3 e 4 l'OD ha la possibilità di verificare l'eventuale posizione debitoria andando consultando l'anagrafe (ricerca azienda/pratiche/registo debitori), e vedere se il beneficiario si trova nelle condizioni di esclusione previste.

Inoltre non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:

5. abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;

Tale condizione deve essere verificata richiedendo alle procure competenti per territorio il certificato del casellario giudiziale (si allega un fac-simile di modello per la richiesta del casellario giudiziale "allegato 17 del presente manuale).

I certificati del Casellario Giudiziale (generale, penale, civile, visura, sanzioni amministrative) possono essere richiesti a qualsiasi Ufficio Locale del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza del richiedente.

Ulteriori precisazioni delle ipotesi previste nei punti ,2,3,4,5.

Qualora le ipotesi di esclusione previste ai sopra indicati punti 2,3,4 e 5 intervengano:

- prima dell'atto di approvazione della domanda di aiuto: le esclusioni determinano l'archiviazione della stessa, fatto salvo la possibilità di sanare le eventuali situazioni irregolari sopra indicate secondo le disposizioni procedurali stabilite dalla legge 241/1990 e s.m.i.;
- in fase di erogazione dei contributi: l'ufficio provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi, fatto salvo la possibilità di sanare le eventuali situazioni irregolari sopra indicate secondo le disposizioni procedurali stabilite dalla legge 241/1990 e s.m.i.;

6. siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari: la concessione dell'agevolazione resta sospesa per un periodo coerente con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell' n. + 2).

Tale condizione deve essere verificata richiedendo alle procure competenti per territorio il certificato dei carichi pendenti, (si allega un fac-simile di modello per la richiesta dei carichi pendenti "allegato 18 del presente manuale).

Il certificato deve essere richiesto presso la Procura del Tribunale competente per territorio sulla base della residenza della persona da controllare.

In relazione alla fattispecie "soggetti in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari" si considerano i seguenti soggetti:

- imputati a seguito di rinvio a giudizio;
- imputati a seguito di decreto di citazione a giudizio;
- imputati a seguito dell'emissione del Decreto Penale di condanna.

Sono interessati da questa disposizione i seguenti soggetti:

- il soggetto beneficiario del contributo (società di capitali, società di persone, ditta individuale, etc.);
- il legale rappresentante del soggetto beneficiario dell'aiuto.

Qualora le ipotesi di esclusione previste al sopra indicato punto 6 intervengano:

- prima dell'atto di approvazione della domanda di aiuto e nel caso in cui il soggetto richiedente o il legale rappresentante dello stesso siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari, la domanda di aiuto presentata è sospesa per un periodo coerente con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie come previsto all'art. 29 del Reg. CE 1290/05
- in fase di erogazione dei contributi e nel caso in cui il beneficiario o il legale rappresentante dello stesso siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari, la domanda di pagamento presentata è sospesa per un periodo coerente con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie come previsto all'art. 29 del reg. CE 1290/05.

Dopo tale data l'Ufficio competente che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti, provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi.

E' fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 29 del Reg. CE 1290/05.

Tutti i reati previsti devono essere inerenti ad attività aziendale.

Sono fatte salve le ipotesi in cui vi sia stata l'estinzione del reato (titolo VI c.p. artt. 150 – 169 e art. 460 c.p.p. – con riguardo alla condanna comminata a seguito di Decreto Penale -) o la riabilitazione (ex artt. 178 e 179 c.p. e art. 683 c.p.p.) dei soggetti interessati


L'esclusione dai benefici per i casi contemplati ai punti 5 e 6 si applica anche in caso di eventuale successiva sostituzione del legale rappresentante e/o modifica della ragione sociale.

Inoltre non vengono concessi aiuti a beneficiari che non soddisfano le condizioni stabilite dalle norme nazionali e comunitarie.

9 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

9.1 Presentazione domande

Per la misura 225 le domande di aiuto/pagamento, sia presentate da beneficiari in proprio che non, devono essere presentate all'Organismo Delegato sotto forma informatica e cartacea, il cartaceo deve essere recapitato nei tempi e con le modalità previste dai bandi specifici di misura e dalle disposizioni applicative.



L'ufficio protocollo dell'OD dopo aver verificato la presenza della documentazione necessaria procede alla protocollazione.

Ad ogni domanda deve corrispondere un numero identificativo univoco di protocollo e deve essere indicata la data di protocollazione. Il numero e la data di protocollo devono essere riportati su tutti i documenti giustificativi e agli allegati alla domanda.

9.2 Adempimenti relativi alla presentazione delle domande

Le domande di sostegno allo sviluppo rurale in relazione alla superficie devono indicare l'insieme delle superfici e degli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno.

La gestione delle domande, a partire dalla loro predisposizione, avviene in modalità informatizzata.

Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di agricoltura e di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP.

Per la presentazione di una domanda di aiuto/pagamento è necessario che il soggetto interessato abbia effettuato preventivamente richiesta ed abbia conseguito:

- iscrizione nell'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte e l'apertura di una posizione attiva non provvisoria;
- consegna del mandato ad un CAA o alla Regione Piemonte per la costituzione del fascicolo aziendale e la costituzione del medesimo come da normativa vigente;
- eventuale richiesta di abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione *on line* disponibili sul portale Sistema Piemonte e il conseguimento della medesima.

Le aziende che rispondono ai requisiti specifici e che abbiano una posizione attiva nell'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di aiuto/pagamento secondo due possibilità alternative:

a) tramite il CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe.

b) in proprio, utilizzando i servizi di compilazione *on line* disponibili sul portale Sistema Piemonte.

In entrambi i casi a conclusione della procedura di compilazione, le domande compilate in modo completo dovranno essere stampate in copia cartacea, essere sottoscritte dall'interessato ed essere trasmesse in modo telematico e cartaceo nella versione definitiva.

Il CAA garantisce la correttezza dei dati contenuti in domanda ed ha l'obbligo di produrre la stessa per tutte le aziende di cui venga dato preavviso del controllo in loco da parte

degli Enti delegati deputati alla gestione delle domande e negli altri casi in cui verrà richiesto specificamente.

Le domande devono essere trasmesse al Settore Foreste della Regione Piemonte.

L'Ente Delegato potrà richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria nel corso dell'istruttoria della pratica.

9.3 Finalità di presentazione della domanda e di talune comunicazioni

Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- Domanda iniziale;
- Domanda di modifica ai sensi degli art. 14 del Reg. CE 1122/2009 e s.m.i., nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal summenzionato articolo. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;
- Domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. CE 1122/2009 e s.m.i., nel caso in cui si voglia revocare una parte della domanda; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;
- Comunicazione cessione di azienda ai sensi dell'art. 44 del Reg. CE 1974/2006 e s.m.i., se la comunicazione viene presentata nei casi di cessione di cui al par. 1 del citato articolo;
- Comunicazione causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 47 del Reg. CE 1974/2006 e s.m.i..

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

9.3.1 Modifica della domanda iniziale ai sensi dell'art. 14 Reg. CE n. 1122 e s.m.i.

E' possibile presentare una domanda di modifica che consente di modificare alcuni dati dichiarativi e, contemporaneamente, di revocare parte della domanda.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;



- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Le seguenti modifiche:

- aggiunta di singole particelle catastali;
- modifiche di singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifiche riguardanti le destinazioni d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale; sono variazioni che interessano la consistenza territoriale.

Si evidenzia che in caso di impegni pluriennali le superfici oggetto di impegno non possono essere sostituite con altre, ancorché disponibili, salvo nei casi specificamente previsti dal programma di sviluppo rurale.

Qualora la domanda di modifica non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.

9.3.2 Domande di revoca parziale/totale ai sensi dell'art. 25 del Reg. CE 1122/2009 e s.m.i.

Una domanda di revoca parziale/totale, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:


- ✓ cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- ✓ riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- ✓ cancellazione dei codici allevamento;

Qualora la domanda di revoca non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e verrà presa in considerazione la domanda iniziale.

9.4 Art. 47 – Cause di forza maggiore

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i., l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali già elencati, un'apposita comunicazione.

I casi previsti sono:



- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- d) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
- e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'autorità competente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 47, viene di seguito riportata:

a) decesso del beneficiario:

- 1. certificato di morte;
- 2. dichiarazione sostitutiva per eredità;
- 3. richiesta o autorizzazione per pagamento erede;

b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario:


- certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale;

c) calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda:

- provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato

Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali;

d) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;



- provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie) che attesti il fenomeno e individui gli animali interessati all'evento;
- e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento:
- provvedimento dell'autorità competente che accerta la particolare situazione relativa ai fabbricati adibiti all'allevamento;
- f) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno:
- certificato rilasciato dall'autorità competente che attesta l'avvenuta espropriazione.

La documentazione specifica prevista per i casi di cui ai punti da a) a f) deve essere sempre accompagnata da copia dell'ultima domanda presentata. Relativamente al punto c) deve essere allegata anche una comunicazione contenente un elenco delle particelle interessate da calamità.

9.5 Art. 44 – Cessione di azienda

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/2006 e s.m.i., se nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se non subentra nell'impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto, salvo i casi di forza maggiore previsti. Il beneficiario non è tenuto alla restituzione del premio anche nei seguenti casi:

- ✓ nel caso di cessazione definitiva delle attività agricole di un beneficiario che abbia già adempiuto una parte significativa del suo impegno, la successione nell'impegno medesimo non sia realizzabile;
- ✓ quando la cessione di una parte dell'azienda del beneficiario avviene durante un periodo di proroga dell'impegno ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 12, secondo comma del Reg. CE 1974/2006, e se la cessione riguarda non oltre il 50% della superficie che formava oggetto dell'impegno prima della proroga.

Secondo quanto previsto dal Reg. CE 482/2009, e a decorrere dal 1° gennaio 2009 il beneficiario non è tenuto alla restituzione del premio anche nel seguente caso:

- ✓ quando l'azienda del beneficiario è totalmente o parzialmente ceduta a un'organizzazione la cui finalità principale è la gestione dell'ambiente naturale a fini di salvaguardia ambientale, a condizione che la cessione sia finalizzata alla modificazione permanente dell'uso del suolo a scopo di

conservazione della natura e ne consegua un sostanziale beneficio per l'ambiente.

Documentazione giustificativa della cessione/vendita con prosecuzione degli impegni:

- ✓ Visura camerale dell'azienda cessata attestante la cessazione dopo la campagna in oggetto o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del subentrante in caso di esonero dall'iscrizione al registro delle imprese ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972 e s.m.i per volumi di affari inferiori a 7000 euro o visura camerale;
- ✓ Visura camerale dell'azienda subentrante o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del subentrante in caso di esonero dall'iscrizione al registro delle imprese ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972 e s.m.i per volumi di affari inferiori a 7000 euro o visura camerale;
- ✓ Dichiarazione di conferma impegni subentrante con documento di identità in corso di validità e comunicazione del c/c con IBAN.

Documentazione giustificativa della cessione/vendita senza prosecuzione degli impegni:


- ✓ vedere la documentazione probante richiesta per ciascun caso previsto al punto 9.3.
- ✓ Visura camerale dell'azienda attestante che la cessazione definitiva dell'attività agricola di un beneficiario è avvenuta quando il beneficiario abbia già adempiuto una parte significativa del suo impegno e la successione nell'impegno medesimo non sia realizzabile.

9.6 Archiviazione

L'archiviazione dei documenti deve avvenire in maniera organizzata al fine di rendere la pratica immediatamente reperibile in occasione di eventuali verifiche e controlli, ed in modo tale da consentire la tracciabilità della stessa in qualsiasi momento.

L'OD deve quindi creare, per ogni singola domanda di contributo presentata, un fascicolo contenente:

- Domanda del beneficiario sottoscritta, nel caso del beneficiario in proprio;



- Comunicazione di Avvio procedimento (Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.).
- Eventuale documentazione necessaria alla risoluzione di anomalie (es.: Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, Visure catastali ecc.);
- Check-list completamente e correttamente compilata, firmata in tutte le sue parti;
- Report dei controlli;
- Verbale di Istruttoria correttamente compilato, datato e debitamente firmato;
- Comunicazione di ammissione a finanziamento datata e firmata;
- Verbale controllo in loco per le aziende estratte a verifica;
- Eventuale documentazione necessaria per poter svolgere il controllo in loco (foto aeree, titoli di conduzione, visure catastali ecc.);
- Qualsiasi ulteriore documentazione l'OD ritenga necessaria al fine di istruire la pratica.

I fascicoli di domanda relativi ad ogni pratica dovranno essere conservati in apposite cartelline chiuse sui quattro lati così da non consentire l'eventuale smarrimento di documentazione.

Inoltre, sul frontespizio di ciascun fascicolo, come da modello direttamente scaricabile dal programma informatico, dovranno essere indicati i dati principali della domanda:

- Organismo Delegato
- Anno di competenza
- Misura
- Denominazione Ragione Sociale/Nominativo
- CUAA
- Numero domanda
- Anno inizio impegno
- Soggetto presentatore
- Controlli
- Quantificazione dell'importo derivante dal calcolo del premio in base alle superfici indicate in domanda.

L'archivio cartaceo, tale da garantire la pronta reperibilità dei documenti, può essere organizzato nel modo seguente:

- Ordine alfabetico in base alla Denominazione/Nominativo;
- Suddivisione di ciascuna pratica in cartelline diverse.



Tutta la documentazione sia cartacea che informatica deve rimanere negli archivi per i dieci anni successivi alla chiusura del procedimento, coincidente con l'ultimo pagamento effettuato. Gli armadi utilizzati per l'archiviazione delle domande dovranno essere chiusi a chiave e ogni OD dovrà individuare un responsabile per la custodia di tale chiave.

10 RIGETTO DELLE DOMANDE

Le domande presentate incomplete o non redatte in maniera conforme all'apposita procedura non verranno prese in considerazione, dandone comunicazione all'interessato.

11 ISTRUTTORIA

11.1 Separazione delle funzioni ai sensi dell'allegato I del Reg. CE n. 885/2006 e s.m.i.

Al fine di garantire il principio della separazione delle funzioni, le attività da svolgere per l'autorizzazione delle domande prevedono che i funzionari che effettuano i controlli in fase di istruttoria siano diversi da coloro che effettuano i controlli in loco.

I funzionari controllori che eseguono i controlli in loco non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa domanda pertanto il funzionario incaricato di tali controlli sarà persona diversa dalle attività svolte in precedenza.

Tutte le attività e i controlli sopra indicati dovranno essere verificati da un funzionario di grado superiore che visterà i verbali elaborati (istruttoria, controllo in loco), firmerà il provvedimento di ammissione a finanziamento e l'elenco di liquidazione. Tutte le figure (istruttore, controllore, funzionario di grado superiore e liquidatore), limitatamente alle parti di loro competenza, provvederanno anche a firmare la check-list di ciascuna domanda.

11.2 Ricezione Domanda

L'ufficio incaricato dell'O.D. prima di procedere all'avvio della fase di istruttoria deve prioritariamente controllare:

- *La data di consegna della domanda:* la domanda deve essere consegnata entro i termini previsti dal bando e/o eventuali proroghe autorizzate. Nel caso in cui la domanda sia stata trasmessa telematicamente fa fede la data di trasmissione telematica; nel caso di beneficiari in proprio fa fede la data di trasmissione telematica

fermo restando che il cartaceo deve essere fatto pervenire nei termini previsti dal bando.

Di tutte le domande presentate è tenuta traccia, anche se tardive, non ammissibili o incomplete.

Dopo aver ricevuto la domanda il funzionario istruttore provvede all'invio al richiedente della comunicazione di avvio procedimento ai sensi dell'articolo 8 comma 1 e 2 della L. 241/90 e s.m.i, in cui saranno specificati: l'oggetto del procedimento, l'ufficio responsabile dell'istruttoria, il nominativo del responsabile del procedimento e l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti/documentazione relativi al procedimento (come da modello stampabile direttamente dal programma informatico). In ragione della numerosità delle domande per alcune misure, le strutture competenti, ai sensi del comma 3 del citato articolo 8 della legge 241/90 e s.m.i, possono sostituire la comunicazione personale dell'avvio di procedimento con l'affissione di un avviso, contenente tutte le indicazioni previste, presso l'Albo della Struttura competente per l'istruttoria. Per avvalersi della possibilità di comunicare cumulativamente l'avvio del procedimento, l'OD dovrà preventivamente individuare mediante idoneo atto amministrativo le procedure adottabili.

11.3 Controlli amministrativi (procedura pagamento anticipo del 75%)

Non è prevista per la misura una procedura di erogazione dell'anticipo.

11.3.1 Attività preliminari alla fase di correttiva e di saldo.

Le domande che non presenteranno anomalie di competenza dei CAA passeranno direttamente agli OD per il seguito di competenza, istruttoria e liquidazione secondo le modalità descritte di seguito.

Le pratiche sulle quali i controlli determineranno delle anomalie di competenza dei CAA passeranno attraverso apposita procedura informatica di correttiva.

11.3.2 Fase di correttiva (CAA)

Tutte le domande che a seguito dei controlli presentano almeno una delle anomalie elencate e descritte negli allegati 14.1 e 14.2 dovranno essere visionate e risolte dai CAA attraverso la procedura di correttiva.

I CAA possono analizzare direttamente le anomalie generate su ogni singola pratica tramite l'apposita reportistica prevista sul sistema informativo.

Tutta la documentazione utilizzata ai fini della risoluzione delle anomalie dovrà essere tutta protocollata e archiviata all'interno del fascicolo aziendale.

Al termine della fase di correttiva il CAA riesegue i controlli, lancia il calcolo del premio e rilascia la domanda confermando la chiusura della procedura di correttiva rendendo la pratica istruibile da parte dell'OD.

11.3.3 Fase Istruttoria

L'OD può monitorare l'aggiornamento delle pratiche istruibili tramite apposita modulistica.

Tutte le pratiche che risultano prive di anomalie GIS e/o amministrative e le domande estratte a campione vengono passate nello stato istruibile.

L'OD deve procedere all'istruttoria di tutte le pratiche che si trovano nello stato istruibile.

Al fine dell'esecuzione dell'istruttoria, l'OD procede:

- 1) al caricamento di eventuali rinunce, sospensioni e/o revoche;**
- 2) all'esecuzione dei controlli amministrativi di propria competenza (allegato 14.3) e provvede alla risoluzione di eventuali anomalie;**
- 3) alla verifica degli impegni specifici della domanda**
- 4) all'applicazione delle riduzioni e delle sanzioni come previsto dalla normativa comunitaria e dal D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. e dai relativi recepimenti regionali.**
- 5) alla compilazione e all'archiviazione della check-list;**
- 6) alla stampa dei documenti elencati al punto 9.5;**
- 7) all'esecuzione dei controlli in loco;**
- 8) alla chiusura dell'istruttoria e alla conseguente ammissione a finanziamento della pratica in caso di esito positivo. Gli OD sono invitati a notificare ai beneficiari, entro i termini previsti e con la dovuta conformità alla normativa di settore, gli importi in liquidazione (a seguito di tutti i controlli, amministrativi e in loco) comprensivi delle eventuali riduzioni e sanzioni (fornendo adeguate giustificazioni).**
- 9) Alla creazione dell'elenco di liquidazione;**
- 10) all'attivazione delle procedura di recupero delle somme indebitamente percepite (nei casi e secondo le modalità previste nel "Manuale delle procedure di**

recupero delle somme indebitamente percepite” disponibile sul sito di Arpea all’indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/cms/documentazione/manuali-recuperi/index.php>).

A riguardo del punto 10 si rammenta che i procedimenti di recupero devono essere chiusi entro e non oltre trenta giorni successivi al termine previsto per il riesame.

11.3.4 Creazione elenchi di liquidazione (O.D.)

L’OD ammette a finanziamento l’importo complessivo della pratica senza tenere conto dell’eventuale anticipo erogato da Arpea. Sull’elenco di liquidazione verranno riportate le informazioni relative all’importo ammesso a finanziamento, l’eventuale anticipo erogato da Arpea e l’importo che deve essere liquidato a saldo.


Gli OD trasmettono all’ARPEA – Ufficio Autorizzazione Pagamenti – Via Bogino n. 23 – 10123 Torino, gli elenchi di liquidazione sotto forma informatica attraverso l’apposita funzione e sotto forma cartacea (nr. 2 originale).

Ogni elenco di liquidazione in forma cartacea deve essere debitamente datato e sottoscritto dal Dirigente/Segretario o comunque dalla figura apicale dell’Ente.

Gli elenchi di liquidazione devono essere altresì trasmessi con lettera di trasmissione; il report di accompagnamento (allegato n.) debitamente datato e sottoscritto dal responsabile dell’OD; se previsto copia conforme della determina dirigenziale di approvazione dell’elenco di liquidazione.

Nel report sono indicati il numero di domande poste in liquidazione, il relativo importo complessivo, il riscontro dei controlli in loco effettuati ed i relativi esiti (positivo, parzialmente positivo, negativo), nonché viene dichiarata l’esecuzione della compilazione della check-list per ciascuna domanda.

Qualora il saldo sia inferiore all’anticipo già erogato da Arpea l’OD provvede all’attivazione della procedura di recupero delle somme indebitamente percepite secondo le modalità previste nel “Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite” disponibile sul sito di Arpea.



12. CONTROLLI IN LOCO

12.1 Modalità di estrazione del campione

L'estrazione del campione delle domande da sottoporre a controllo in loco ai sensi dell'art. 12 del Reg. 65/2011 e s.m.i. viene eseguito da AGE Coordinamento. ARPEA provvede alla Comunicazione.

Gli impegni di misura legati alle superfici dovranno essere messi in relazione con il dato di accertato fornito da AGEA.

Le domande estratte a campione non passeranno alla fase di correttiva presso i CAA di competenza ma direttamente alla fase di istruttoria.

Per il calcolo delle riduzioni ed esclusioni relativamente agli impegni di misura dovrà essere applicato il recepimento regionale del DM n. **30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.** e i relativi recepimenti regionali.


➤ **Aumento dei controlli**

L'art. 12 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i., prevede che qualora dai controlli in loco emergano irregolarità significative nell'ambito di una particolare misura oppure in una regione o parte di essa, l'autorità competente procede a controlli in loco supplementari nell'anno in corso e aumenta la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell'anno successivo.

Il documento di lavoro della Commissione europea n. DS/2006/24 fornisce i criteri e le indicazioni in merito alle modalità di applicazione.

Sulla base delle istruzioni contenute nel suindicato documento di lavoro, l'OP effettua l'analisi delle irregolarità riscontrate a seguito dei controlli in loco e, qualora necessario, procede ad effettuare controlli in loco supplementari per l'anno in corso e ad aumentare la quota percentuale degli agricoltori da sottoporre a controllo in loco nella campagna successiva.

Il campione a controllo nell'esercizio in corso e in quello successivo, deve essere aumentato secondo le modalità specificate nella tabella di seguito riportata. Inoltre, nel caso in cui si renda necessaria l'estrazione del campione integrativo, la stessa sarà effettuata valutando le domande che presentano irregolarità significative e scostamento di superficie per esito aziendale.



	[parametro A %] superficie [ha] richiesta in scostamento ----- x 100 Superficie [ha] totale richiesta					
	A < 1%	1% ≤ A < 2%	2% ≤ A < 3%	3% ≤ A < 5%	5% ≤ A < 10%	A ≥ 10%
[parametro F %] n. domande controllate con riduzioni ----- x 100 n. domande controllate						
F < 25%	-	Rate x 1,05	Rate x 1,10	Rate x 1,25	Rate x 1,50	Rate x 2
≥ 25% F < 50%	-	Rate x 1,10	Rate x 1,25	Rate x 1,50	Rate x 2	Rate x 3
≥ 50% F < 75%	-	Rate x 1,25	Rate x 1,50	Rate x 2	Rate x 3	Rate x 4
≥ 75% F < 100%	-	Rate x 1,50	Rate x 2	Rate x 3	Rate x 4	Rate x 5

12.2 Esecuzione controllo in loco

All'atto della verifica in loco nel caso delle misure "a superficie" devono essere svolti i seguenti controlli:

- rispetto degli impegni specifici per misura;
- verifica della veridicità di quanto riportato nel quadro dichiarazioni della domanda;
- rispetto dei criteri di ammissibilità relativi alle superfici. Tali controlli vengono svolti direttamente da AGEA;
- rispetto dei requisiti previsti in materia di condizionalità. Tali controlli vengono svolti direttamente da AGEA.

Ai sensi del Reg.(CE) n.1122/2009 art.27 e s.m.i., i controlli in loco devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all'azienda oggetto di controllo.

Tuttavia lo stesso regolamento ammette un preavviso che può essere limitato al tempo strettamente necessario a rendere possibile il controllo stesso, purché non venga compromessa la finalità del controllo stesso. Tale preavviso non può eccedere le 48 ore per i controlli relativi alle domande per animale e i 14 giorni per quelli afferenti alle superfici.

Il verbale di controllo deve contenere gli elementi minimi definiti dall'art. 32 del Reg. CE 1122 del 30 novembre 2009 e s.m.i. e deve essere compilato in tutte le sue parti. Tali elementi devono essere registrati nel SIGC.

12.3 Esecuzione dei controlli sulle superfici e sulla condizionalità

I controlli relativi alle superfici (misurazione e coltura presente) per le quali viene richiesto il pagamento dell'aiuto, nonché quelli per la verifica del rispetto dei requisiti di condizionalità, sono eseguiti da AGEA.

Le aziende per le quali non è presente alcuna violazione per nessuna delle norme BCAA applicabili alle superfici vengono considerate positive e l'iter di controllo per quanto riguarda la condizionalità viene considerato concluso. Le aziende per le quali è presente almeno una violazione di una norma di condizionalità, anche solo a livello di segnalazione, sono oggetto di incontro in contraddittorio durante il quale viene comunicato al rappresentante aziendale l'esito tecnico del controllo.

Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di condizionalità CGO, si procede comunque ad una verifica presso l'azienda.

Gli esiti dei controlli effettuati sono resi disponibili all'OP tramite le applicazioni SIAN dedicate alla gestione delle domande di pagamento.

Per la metodologia di foto-interpretazione e controlli oggettivi superfici si rimanda ai manuali di AGEA (Misure a superficie: linee guida per l'esecuzione dei controlli in loco.). Per quanto riguarda la misurazione delle superfici occorre verificare se ricadono o meno in zone telerilevate. Nel primo caso le misurazioni di area effettuate in foto interpretazione possono essere integrate con i dati GPS altrimenti occorre effettuare le misurazioni dirette delle aree mediante rilievi GPS.

In ogni caso, ogni qualvolta occorra aggiornare il GIS (misurazione superfici e/o uso del suolo), va lasciata traccia del controllo effettuato in campo e del relativo esito ; inoltre in questa fase è indispensabile acquisire la documentazione fotografica secondo le regole definite nel documento "Specifiche Tecniche e Controlli Oggettivi Territoriali relative alla campagna in corso".

12.4 Verifica dei titoli di conduzione dei terreni

Le informazioni relative alla consistenza territoriale delle aziende agricole piemontesi (certificazioni catastali, contratti di affitto o di altro tipo registrati), attualmente oggetto di

verifica durante i controlli in loco effettuati dagli Organismi Delegati, sono contenute nei fascicoli aziendali, il cui aggiornamento e conservazione cartacea è una funzione delegata tramite convenzione da Arpea ai CAA;

Nello svolgimento delle attività affidate il CAA, in conformità del Reg. (CE) n. 885/2006, ha l'obbligo di verificare la regolarità formale dei documenti acquisiti in fase di costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale e di verificare la corrispondenza dei dati inseriti anche nella fase di compilazione delle domande con quelli risultanti nei documenti acquisiti dal produttore, nel rispetto dei Manuali procedurali e delle specifiche tecniche e informatiche forniti da ARPEA;

Arpea, ai sensi del Reg. CE n. 885 del 2006 effettua gli opportuni controlli di II livello sui CAA garantendo la funzione a loro delegata.

In considerazione di quanto sopra riportato si ritiene che i funzionari incaricati dell'esecuzione dei controlli in loco non siano più obbligati ad accertare la disponibilità dei terreni tramite la verifica dei titoli di possesso.

Permane l'obbligo di verifica per i beneficiari il cui mandato per la gestione del fascicolo aziendale è tenuto presso la Regione Piemonte.

12.5 Esecuzione dei controlli afferenti agli impegni specifici per misura

L'accertamento del rispetto degli impegni di misura è di competenza esclusiva degli Organismi Delegati. I controlli devono essere effettuati nel periodo in cui sono verificabili la maggior parte degli impegni e comunque terminati entro la campagna in corso.

La verifica degli impegni comprende tutti quegli elementi che è possibile verificare in campo e dal punto di vista documentale; gli elementi acquisiti nel corso della visita in azienda devono essere messi in relazione agli esiti del controllo ammissibilità superfici di competenza di AGEA una volta che gli stessi sono resi all'ARPEA.

In caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato.

Il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2008 n. 1205 pubblicato il 31/03/2008 sulla G.U. n.76 (abrogato dal D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.), stabilisce modalità comuni per l'applicazione delle riduzioni, delle esclusioni e del recupero delle somme indebitamente erogate a titolo degli aiuti diretti della politica agricola comune e del sostegno allo sviluppo rurale.

La Regione Piemonte con la D.G.R. n. 80-9406 del 01/08/2008 (e relativo allegato) ha stabilito i criteri generali per l'applicazione del menzionato Decreto ministeriale al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e ha demandato a successivi atti l'individuazione degli impegni, delle violazioni e delle relative riduzioni ed esclusioni riguardanti le misure di sviluppo rurale individuate dall'articolo 6 del Reg. (UE) 65/2011 e s.m.i..

La suddetta D.G.R. è stata modificata dalla D.G.R. n. 47-9874 del 20/10/2008 e abrogata dalla D.G.R. n. 28-4503 del 27 giugno 2012.

L'Autorità di Gestione ha definito gli impegni, le violazioni e le relative riduzioni relativa alla misura 225 con apposita Determina Dirigenziale.

12.6 Esito dei controlli

12.6.1 Esito dei controlli

Ai fini della presente sezione le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura sono considerate come un unico gruppo di coltura.

Se l'importo dell'aiuto è decrescente, si tiene conto della media di tali valori in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

Se è stato fissato un massimale per la superficie ammissibile al sostegno, il numero di ettari indicato nella domanda di aiuto/pagamento è ridotto fino a raggiungere il massimale in questione.

Se, per un dato anno, un beneficiario non dichiara tutte le superfici agricole e la differenza tra la superficie agricola totale dichiarata nella domanda di pagamento e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate, dall'altro, è superiore al 3 % della superficie dichiarata, l'importo complessivo degli aiuti per le misure connesse alle superfici a lui spettanti per l'anno considerato è ridotto fino al 3 % in funzione della gravità dell'omissione. Tale disposizione non si applica nel caso in cui tutte le superfici agricole interessate siano state dichiarate alle autorità competenti nel quadro:

- ✓ del sistema integrato di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 73/2009 e s.m.i., oppure
- ✓ di altri sistemi amministrativi e di controllo che garantiscono la compatibilità con il sistema integrato in conformità all'articolo 26 di detto regolamento.

Se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata in domanda per una misura non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture. Tale disposizione non si applica se la differenza rappresenta più del 20 % della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

Per ciò che concerne i controlli sulle misure connesse alla superficie, i controlli in loco riguardano tutte le particelle (agricole e/o non) per le quali è chiesto il sostegno.

Nondimeno, l'effettiva determinazione della dimensione delle superfici nell'ambito del controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente ad almeno il 50 % delle parcelle agricole, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda sia la superficie controllata sia il sostegno richiesto. Se le verifiche effettuate su tale campione rivelano la presenza di irregolarità, la dimensione e la base del campione sono opportunamente ampliate.

Art. 16 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO COLTURA (stessa aliquota di aiuto)		
ESITO %	SCOSTAMENTO	EFFETTO
In concordanza	(0% - 3%) al massimo 2Ha	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata (articolo 16 par. 3 Reg. UE n. 65/2011 e s.m.i.)
In tolleranza	(0% - 3%) e > 2Ha oppure (>3%-<=20%)	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno due volte la differenza constatata (articolo 16 par. 5 Reg. UE 65/2011 e s.m.i.)
Fuori Tolleranza	Oltre 20%	Non è pagato alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi (articolo 16 par. 5, comma 2 del Reg. UE n. 65/2011 e s.m.i.)
Fuori Tolleranza Assoluta	Oltre il 50%	Il beneficiario è escluso ancora una volta dall'aiuto per un importo che può ammontare fino alla differenza tra la superficie dichiarata nella domanda di pagamento e la superficie determinata (art. 16 par. 5 comma tre e par 7 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i.). Tale importo è detratto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

Determinazione della percentuale di difformità:

Percentuale di difformità riscontrata = $(SD - SA)/SA \cdot 100$

SD = Superficie dichiarata dal richiedente;

SA = Superficie accertata a controllo;



L'art. 16 Reg. UE 65/2011 e s.m.i. prevede che se la differenza tra la superficie dichiarata nella domanda di pagamento e la superficie determinata, è imputabile a dichiarazioni eccessive intenzionali e se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o a un ettaro, il beneficiario è escluso dall'aiuto al quale avrebbe avuto diritto a norma del medesimo comma per il corrispondente anno civile, per la misura connessa alla superficie di cui trattasi.

Se la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata, il beneficiario viene escluso ancora una volta dal ricevere l'aiuto fino a un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e quella determinata. Tale importo è detratto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

12.6.2 Rispetto della condizionalità per le misure connesse alle superfici e agli animali

Gli art. 7 e 10 del regolamento (UE) n. 65/2011 e s.m.i. della Commissione, dispone che le domande siano sottoposte ai controlli previsti dal regolamento (CE) n. 1122/2009 e s.m.i., istitutivo del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

Al pari degli aiuti diretti (1° pilastro) anche l'erogazione dei premi per le misure a superficie dello sviluppo rurale richiede il rispetto da parte dei beneficiari dei requisiti di eleggibilità e condizionalità.

Il controllo sul rispetto della condizionalità riguarderà l'intera consistenza aziendale; il rispetto degli impegni sarà verificato in riferimento alle superfici interessate dalla richiesta di pagamento, tenendo conto ove necessario della situazione complessiva dell'azienda.

Si rimanda all'art. 19 paragrafo 2 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i.

Il decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, disciplina il regime di condizionalità ai sensi del Reg. CE 73/2009 e s.m.i..

In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato.

La percentuale di riduzione dell'aiuto è determinata in base, alla portata, alla gravità e alla durata dell'infrazione constatata:

- a. Portata dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio



- b. Gravità dell'infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- c. Durata di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

L'elenco delle aziende campione sottoposte a controllo in loco per la condizionalità viene comunicato agli OD di competenza da Arpea con l'indicazione delle eventuali violazioni riscontrate e relativa percentuale di riduzione. L'OD acquisisce tale comunicazione all'interno del fascicolo di domanda dei beneficiari oggetto del controllo. Il recupero dell'importo determinato dalla riduzione applicata è di competenza dell'OP.

In riferimento alla nota Ares n. 466663 del 28 luglio 2010 con la quale i Servizi della Commissione Europea comunicano le proprie osservazioni a seguito dell'indagine che si è svolta in Italia in merito all'asse 2 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, l'OD deve trasmettere all'Organismo Pagatore Regionale eventuali irregolarità del rispetto della condizionalità riscontrate durante i controlli amministrativi e in loco.

12.7 Cumulo delle riduzioni per le misure connesse alle superfici e agli animali

Per quanto concerne il cumulo delle riduzioni per le misure connesse alle superfici e agli animali si applica quanto previsto all'art. 22 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i.

13 Ricorso avverso ai procedimenti

L'Amministrazione, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale, può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti. Il soggetto privato interessato ha diritto a partecipare al procedimento di riesame.

A seguito del riesame, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto.

Le Province e le Comunità Montane comunicano ai beneficiari l'Autorità competente a ricevere ricorso contro i provvedimenti da esse emanati.

Pertanto avverso i provvedimenti di decadenza e recupero emanati dall'Amministrazione competente sono esperibili:

- a tutela delle posizioni di interesse legittimo alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

a tutela delle posizioni di diritto soggettivo ricorso innanzi al Giudice Ordinario




14. INDICE ALLEGATI CONTROLLI FASE CORRETTIVA E ISTRUTTORIA

ALLEGATO 14.1 ANOMALIE TERRITORIALI

ALLEGATO 14.2 ANOMALIE AMMINISTRATIVE ED ANAGRAFICHE DI COMPETENZA DEI CAA

ALLEGATO 14.3 ANOMALIE DI COMPETENZA DEGLI OD



ALLEGATO 14.1 Anomalie Territoriali


Anomalie di correttiva: misura 225

Le griglie che seguono sono relative ai controlli attivi sulla fase di correttiva delle domande PSR di misura 225.

ANOMALIE TERRITORIALI

CONTROLLO	DESCRIZIONE CONTROLLO	CAMPAGNA E MISURE	MODALITA' DI CORREZIONE
P16_1	Appezamento non rilevato a catasto informatico	Attivo su tutte le misure e su tutte le campagne	<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione di errore catastale (nel caso la superficie eleggibile derivi da una nuova qualità catastale della particella): <p>Il CAA seleziona in Anagrafe, nella sezione Documenti Territoriali, la dichiarazione di errore catastale e lega il documento alla particella anomala.</p> <p>L'utente inserisce la particella corretta in anagrafe puntando al piano di riferimento della domanda in correttiva e legando la particella a quella da correggere indicando come motivazione: frazionamento/accorpamento o correzione dato catastale. L'utente provvede poi a validare il piano di riferimento per la fase di correttiva e per la campagna relativa alla domanda da correggere.</p> <p>L'utente ritorna sull'applicativo GNPS corregge l'anomalia attraverso l'apposita sezione "correggi" ed effettua la sincronizzazione.</p>
P16_2	Appezamento non rilevato a catasto casi particolari	Attivo su tutte le misure e su tutte le campagne	
P16_3	Appezamento rilevato al catasto con riferimenti catastali soppressi	Attivo su tutte le misure e su tutte le campagne	
P25_3	Uso del suolo incompleto	Attivo su tutte le misure e su tutte le campagne	<p>Particelle in lavorazione dal Back Office (BO) nessuna attività richiesta ai CAA</p>
P25_4	Assenza uso del suolo/esiti di lavorazioni - lavorazioni in corso	Attivo su tutte le misure e su tutte le campagne	
P25_5	Lavorazioni terminate: Incongruenza tra superficie catastale e vettoriale con scostamento superiore al 10%	Attivo su tutte le misure e su tutte le campagne	
P30_1	Particella senza riscontro nella b.i. grafica (Gis)	Attivo su tutte le misure e su tutte le campagne	<p>Azioni correttive:</p> <ul style="list-style-type: none"> Richiesta di lavorazione GIS al back office: Il CAA attraverso apposita funzione GIS a livello di anagrafe delle aziende agricole richiede la lavorazione GIS della particella anomala al back office mediante l'invio della relativa mappa catastale in formato .tiff Dichiarazione di errore catastale (nel caso la superficie eleggibile derivi da una nuova qualità catastale della particella): Il CAA seleziona in Anagrafe, nella sezione Documenti Territoriali, la dichiarazione di errore catastale e lega il documento alla particella anomala. <p>L'utente inserisce la particella corretta in anagrafe puntando al piano di riferimento della domanda in correttiva e legando la particella a quella da correggere indicando come motivazione: frazionamento/accorpamento o correzione dato catastale. L'utente provvede poi a validare il piano di riferimento per la fase di correttiva e per la campagna relativa alla domanda da correggere.</p> <p>L'utente ritorna sull'applicativo GNPS corregge l'anomalia attraverso l'apposita sezione "correggi" ed effettua la sincronizzazione.</p>


P30_5	Particella senza riscontro nella b.i. grafica (Gis) con CXF	Attivo su tutte le misure e su tutte le campagne	<p>Azioni correttive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione di errore catastale (nel caso la superficie eleggibile derivi da una nuova qualità catastale della particella). <p>Il CAA seleziona in Anagrafe, nella sezione Documenti Territoriali, la dichiarazione di errore catastale e lega il documento alla particella anomala. L'utente inserisce la particella corretta in anagrafe puntando al piano di riferimento della domanda in correttiva e legando la particella a quella da correggere indicando come motivazione: frazionamento/accorpamento o correzione dato catastale. L'utente provvede poi a validare il piano di riferimento per la fase di correttiva e per la campagna relativa alla domanda da correggere. L'utente ritorna sull'applicativo GNPS corregge l'anomalia attraverso l'apposita sezione "correggi" ed effettua la sincronizzazione.</p>
-------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



P 36-1	Particella con superficie richiesta eccedente la superficie ammissibile per gli interventi dichiarati, nell'ambito di più domande	Attivo su tutte le misure e su tutte le campagne	<p>Descrizione del controllo: Verifica della presenza di superficie ammissibile sul sistema informativo territoriale rispetto alla dichiarazione a premio effettuata in domanda da più beneficiari sulla particella in oggetto.</p> <p>Campagna 2012 Il sistema restituisce una ripartizione proporzionale, per la sola campagna 2012, della superficie richiesta per i singoli beneficiari interessati dall'anomalia. Fintanto che la superficie richiesta a premio dai due beneficiari andrà in supero con la superficie eleggibile riscontrata dal GIS la particella interessata dall'anomalia non consentirà la chiusura della correttiva.</p> <p>Tutte le campagne (esclusa la 2012)</p> <p>Il sistema in presenza di una p36_1 restituisce una superficie accertata GIS pari a 0 a tutti i condivisorii fino al permanere del supero delle richieste a premio rispetto alla superficie eleggibile.</p> <p>Azioni correttive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il CAA richiede da anagrafe al back office una nuova foto-interpretazione della particella. <p>Nel caso in cui la segnalazione venga sospesa dal BackOffice in quanto l' appezzamento GIS rilevato è congruente con l'orto-foto aerea (pertanto il foto interprete non può apportare modifiche all'uso del suolo) è possibile operare nelle fattispecie e con le modalità previste dalla D.D n. 625 del 06.07.2012 della Regione Piemonte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione di errore catastale (nel caso la superficie eleggibile derivi da una nuova qualità catastale della particella). <p>Il CAA seleziona in Anagrafe, nella sezione Documenti Territoriali, la dichiarazione di errore catastale e lega il documento alla particella anomala. L'utente inserisce la particella corretta in anagrafe puntando al piano di riferimento della domanda in correttiva e legando la particella a quella da correggere indicando come motivazione: frazionamento/accorpamento o correzione dato catastale. L'utente provvede poi a validare il piano di riferimento per la fase di correttiva e per la campagna relativa alla domanda da correggere. L'utente ritorna sull'applicativo GNPS corregge l'anomalia attraverso l'apposita sezione "correggi" ed effettua la sincronizzazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autocertificazione per la rinuncia parziale / totale della superficie: <p>Il CAA allega in anagrafe alla particella anomala una autocertificazione di rinuncia parziale o totale; in presenza del documento il sistema consente di abbassare la superficie richiesta a premio per la particella in oggetto. L'anomalia si spegne qualora le superfici richieste a premio dai 2 beneficiari a seguito di rinuncia non vadano più in supero con la superficie ammissibile restituita dal GIS.</p>
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P 36-2	Particella, nell'ambito di una domanda, con superficie richiesta eccedente la superficie ammissibile per gli interventi dichiarati	<p>Descrizione del controllo: Verifica della presenza di superficie ammissibile sul sistema informativo territoriale rispetto alla dichiarazione a premio effettuata in domanda dal singolo beneficiario sulla particella in oggetto.</p> <p>Azioni correttive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il CAA accetta la superficie ammissibile restituita dal GIS • Il CAA richiede a livello di fascicolo al back office una nuova foto-interpretazione della particella. <p>Nel caso in cui la segnalazione venga sospesa dal BackOffice in quanto l' appezzamento GIS rilevato è congruente con l'orto-foto aerea (pertanto il foto interprete non può apportare modifiche all'uso del suolo) è possibile operare nelle fattispecie e con le modalità previste dalla D.D n. 625 del 06.07.2012 della Regione Piemonte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione di errore catastale (nel caso la superficie eleggibile derivi da una nuova qualità catastale della particella). <p>Il CAA seleziona in Anagrafe, nella sezione Documenti Territoriali, la dichiarazione di errore catastale e lega il documento alla particella anomala. L'utente inserisce la particella corretta in anagrafe puntando al piano di riferimento della domanda in correttiva e legando la particella a quella da correggere indicando come motivazione: frazionamento/accorpamento o correzione dato catastale. L'utente provvede poi a validare il piano di riferimento per la fase di correttiva e per la campagna relativa alla domanda da correggere. L'utente ritorna sull'applicativo GNPS corregge l'anomalia attraverso l'apposita sezione "correggi" ed effettua la sincronizzazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autocertificazione per la rinuncia parziale / totale della superficie <p>Se su una specifica particella si accende esclusivamente la p36_2 la rinuncia non sortisce alcun effetto sull'anomalia in oggetto. E' stata implementata la possibilità di effettuare una rinuncia parziale/totale in caso di compresenza tra un'anomalia p36_2 e un'altra anomalia territoriale la cui risoluzione prevede la possibilità di effettuare una rinuncia parziale/totale.</p>
--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P54_2	Particella in supero nella stessa domanda	<p>Verifica che la somma delle superfici utilizzate sulla particella dalla singola azienda non sia maggiore della superficie validata dall'Agenzia Nazionale del Territorio.</p> <p>Azioni correttive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il CAA richiede da anagrafe al back office una nuova foto-interpretazione della particella. <p>Nel caso in cui la segnalazione venga sospesa dal BackOffice in quanto l' appezzamento GIS rilevato è congruente con l'orto-foto aerea (pertanto il foto interprete non può apportare modifiche all'uso del suolo) è possibile operare nelle fattispecie e con le modalità previste dalla D.D n. 625 del 06.07.2012 della Regione Piemonte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione di errore catastale (nel caso la superficie eleggibile derivi da una nuova qualità catastale della particella). <p>Il CAA seleziona in Anagrafe, nella sezione Documenti Territoriali, la dichiarazione di errore catastale e lega il documento alla particella anomala. L'utente inserisce la particella corretta in anagrafe puntando al piano di riferimento della domanda in correttiva e legando la particella a quella da correggere indicando come motivazione: frazionamento/accorpamento o correzione dato catastale. L'utente provvede poi a validare il piano di riferimento per la fase di correttiva e per la campagna relativa alla domanda da correggere. L'utente ritorna sull'applicativo GNPS corregge l'anomalia attraverso l'apposita sezione "correggi" ed effettua la sincronizzazione.</p> <p>NB: IN QUESTO CASO SE SI TRATTA DI ERRORE CATASTALE LA SUPERFICIE AMMISSIBILE DA GIS E' VALORIZZATA E NON NECESSITA UNA RINUNCIA DA PARTE DEL BENEFICIARIO IN QUANTO TALE SUPERFICIE (GIS) SARA' QUELLA UTILIZZATA PER IL CALCOLO DEL PREMIO.</p>
-------	-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



P55_2	Particella in supero tra più domande	Attivo su tutte le misure e su tutte le campagne	<p>Descrizione del controllo: Verifica che la somma delle superfici utilizzate sulla particella, da più aziende, non sia maggiore della superficie validata dall'Agenzia Nazionale del Territorio. Dichiarazione in Domanda PSR per errore materiale, di una superficie in conduzione ad un'altra azienda. Il sistema restituisce ai beneficiari interessati dall'anomalia una superficie ammissibile a premio pari a 0 fintanto che, la superficie richiesta a premio dai due beneficiari non vada più in supero con la superficie catastale.</p> <p>NB: la mancata correzione di questa anomalia danneggia beneficiari terzi in supero sulla medesima particella poiché la superficie restituita dal GIS è pari a 0.</p> <p>Azioni correttive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione di errore catastale (nel caso la superficie eleggibile derivi da una nuova qualità catastale della particella). <p>Il CAA seleziona in Anagrafe, nella sezione Documenti Territoriali, la dichiarazione di errore catastale e lega il documento alla particella anomala. L'utente inserisce la particella corretta in anagrafe puntando al piano di riferimento della domanda in correttiva e legando la particella a quella da correggere indicando come motivazione: frazionamento/accorpamento o correzione dato catastale. L'utente provvede poi a validare il piano di riferimento per la fase di correttiva e per la campagna relativa alla domanda da correggere. L'utente ritorna sull'applicativo GNPS corregge l'anomalia attraverso l'apposita sezione "correggi" ed effettua la sincronizzazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autocertificazione per la rinuncia parziale / totale della superficie: <p>Il CAA allega in anagrafe alla particella anomala una autocertificazione di rinuncia parziale o totale; in presenza del documento il sistema consente di abbassare la superficie richiesta a premio per la particella in oggetto. L'anomalia si spegne qualora le superfici richieste a premio dai 2 beneficiari a seguito di rinuncia non vadano più in supero con la superficie catastale.</p> <p>NB: IN QUESTO CASO LA SUPERFICIE AMMISSIBILE DA GIS E' PARI A 0 SU TUTTE LE DOMANDE COINVOLTE; NEL CASO NON VENGA CORRETTA IL DANNO SI RIPERCUOTE SU TUTTI I BENEFICIARI.</p>
-------	--------------------------------------	--------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P64_1	Particella senza riscontro nella b.i grafica (Gis) anche nella campagna precedente	Attivo su tutte le misure e su tutte le campagne	Modalità di correzione identica alla P30-1 <ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di lavorazione GIS • Dichiarazione di errore catastale
P64_5	Particella senza riscontro nella b.i grafica (Gis) con CXF anche nella campagna precedente	Attivo su tutte le misure e su tutte le campagne	Modalità di correzione identica alla P30-5 <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione di errore catastale
USFH3	Supero tra domanda DU e domanda PSR presentate da due beneficiari diversi	Attivo su tutte le misure e su tutte le campagne	<p>Descrizione del controllo: Verifica che la somma delle superfici utilizzate sulla particella, da più aziende, non sia maggiore della superficie validata dall'Agenzia Nazionale del Territorio.</p> <p>Azioni correttive:</p> <p><u>PSR</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione di errore catastale (nel caso la superficie eleggibile derivi da una nuova qualità catastale della particella). <p>Il CAA seleziona in Anagrafe, nella sezione Documenti Territoriali, la dichiarazione di errore catastale e lega il documento alla particella anomala. L'utente inserisce la particella corretta in anagrafe puntando al piano di riferimento della domanda in correttiva e legando la particella a quella da correggere indicando come motivazione: frazionamento/accorpamento o correzione dato catastale. L'utente provvede poi a validare il piano di riferimento per la fase di correttiva e per la campagna relativa alla domanda da correggere. L'utente ritorna sull'applicativo GNPS corregge l'anomalia attraverso l'apposita sezione "correggi" ed effettua la sincronizzazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Autocertificazione per la rinuncia parziale / totale della superficie. <p>Il CAA allega in anagrafe alla particella anomala una autocertificazione di rinuncia parziale o totale; in presenza del documento il sistema consente di abbassare la superficie richiesta a premio per la particella in oggetto. L'anomalia si spegne qualora le superfici richieste a premio dai 2 beneficiari su PSR e DU a seguito di rinuncia non vadano più in supero con la superficie catastale.</p>

CNT20	Lavorazione GIS in corso	Attivo su tutte le misure e su tutte le campagne	<p>L'elaborazione GIS è giornaliera ed occorre attenderne il termine prima di chiudere la fase di correttiva.</p> <p>AZIONI CORRETTIVE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. E' possibile da parte dell'utente CAA qualora ritenga di voler chiudere la fase di correttiva anche con particelle in corso di lavorazione sbloccare il controllo. In questo modo sarà possibile rilasciare la domanda all'OD per il seguito di competenza. 2. In caso di p36_2 con superficie ammissibile superiore a 0 per le quali inizialmente il CAA ha effettuato una segnalazione al back office lo stesso utente CAA può togliere la segnalazione eseguita a livello dell'applicativo di anagrafe e successivamente, rilanciando i controlli, l'anomalia CNT23 si spegne sempre che non vi siano altre lavorazioni in corso su ulteriori particelle.
CNT21	Presenza di anomalie P36_1 e P55_2 ancora da correggere	Attivo su tutte le misure e su tutte le campagne	Correggere tutte le anomalie P36_1 e P55_2 presenti per la pratica
CNT22	Presenza P30 e P25 ancora da evadere	Attivo su tutte le misure e su tutte le campagne	<p>AZIONI CORRETTIVE:</p> <p>Il CAA selezione l'anomalia, richiama la voce "Correggi" e spunta la voce "Correzione dati" e conferma. A questo punto l'anomalia non si spegne, ma risulta corretta. Così il CAA può chiudere la domanda se non ci sono altre anomalie bloccanti.</p>
CNT23	Presenza di lavorazioni GIS da evadere	Attivo su tutte le misure e su tutte le campagne	<p>AZIONI CORRETTIVE:</p> <p>Il CAA selezione l'anomalia, richiama la voce "Correggi" e spunta la voce "Correzione dati" e conferma. A questo punto l'anomalia non si spegne, ma risulta corretta. Così il CAA può chiudere la domanda se non ci sono altre anomalie bloccanti.</p>

ALLEGATO 14.2 Anomalie amministrative ed anagrafiche di competenza dei CAA

Controllo	DESCRIZIONE	Doc. Giustificativo
ATT01	Verifica che sia stata indicata almeno una dichiarazione della condizionalità	
ATT03	Verifica che siano state sottoscritte le norme previste	
PAR18	Particella con caso particolare documentazione giustificativa assente	Rinuncia/Errore catastale
PAR20	Incompatibilità x particella: sulla stessa particella non si possono chiedere premi incompatibili	Rinuncia/Errore catastale
PAR21	Incompatibilità x particella e uso del suolo: sulla stessa particella/ utilizzo/ varietà/ superficie condotta non si possono chiedere premi incompatibili	Rinuncia/Errore catastale
PAR22	Incompatibilità x azienda: la stessa azienda non può presentare domande di misure incompatibili	
PAR23	Compatibilità premio non cumulabile: sulla stessa particella/ utilizzo/ varietà/ superficie condotta la somma superficie a premio non deve superare la superficie utilizzata	Rinuncia/Errore catastale
PAR48	Particelle su cui la superficie accertata GIS risulta inadempiente	
PAR54	Particelle a premio con titolo di conduzione diverso da "Proprietà" e "Asservimento" senza documenti giustificativi validi	Doc. Protocollato
TRB01	Verifica che l'azienda sia presente in Anagrafe Tributaria e che la partita iva coincida	Documento
TRB02	Verifica che la denominazione dell'azienda sia congruente a quella dichiarata su Anagrafe Tributaria	Documento
TRB03	Verifica che l'azienda non sia registrata in Anagrafe Tributaria con un altro CUAA	Documento
TRB04	Verifica che la provincia della sede legale corrisponda a quella presente su Anagrafe Tributaria	Documento
TRB05	Verifica che il servizio di anagrafe tributaria sia raggiungibile	Documento
TRB06	Verifica congruenza del cognome, nome, provincia e comune di nascita del Titolare/Rapp. Legale con Anagrafe Tributaria	Documento
TRB07	Verifica congruenza dei dati di residenza (CAP, Provincia e Comune) del Titolare/Rapp. Legale con Anagrafe Tributaria	Documento
TRB08	Verifica che il rappresentante legale dichiarato in Anagrafe coincida con quello dichiarato in AT	Documento

ALLEGATO 14.3 Anomalie di competenza degli OD

Controllo	DESCRIZIONE	Accettaz. PA	Doc. Giustificativo
ANA08	Azienda cessata		Doc. Protocollato
ANA14	Azienda con notifica di tipo bloccante		
ATT01	Verifica che sia stata indicata almeno una dichiarazione della condizionalità		
ATT03	Verifica che siano state sottoscritte le norme previste		
CHK05	Check List per le misure Agroambientali compilata		
CHK06	Documentazione Integrativa pervenuta nei termini previsti		Documento
CHK07	Pratica considerata in estrazione a campione		
CHK08	Pratica estratta a campione con indicazione del controllo in loco		
CHK10	Verifica tecnici Istruttori/Controllori		
CNC06	Verifica che il conto corrente sia a contabilità speciale ove previsto, sia attivo non invalidato o estinto		
CNT47	Operazione di apertura/chiusura della fase consentita per la pratica selezionata		
DIM00	Controllo fittizio - abilitazione voce di menù Dati impianto		
ECP00	Controllo fittizio - abilitazione voce di menù EC Pagamenti su BO		
GRA03	La pratica è inserita in graduatoria		
IPR01	Finalità di presentazione domanda presente e corretto		
IPR02	Riferimento numero domanda iniziale e anno di presentazione compilati		
IPR06	Incongruenza tra anno domanda iniziale e numero di annualità		
IPR11	Incongruenza tra numero di annualità e tipo domanda		
IPR12	Data di fine impegno successiva al termine previsto		
IPR23	Data di inizio impegno nei termini previsti	S	
PAG02	Forma di pagamento obbligatoria tramite bonifico su C/C attivo con IBAN		
PAR09	Particella presente su catasto AGEA		
PAR10	Particella su catasto AGEA con superficie catastale diversa		
PAR18	Particella con caso particolare documentazione giustificativa assente		Documento
PAR20	Incompatibilità x particella: sulla stessa particella non si possono chiedere premi incompatibili		

PAR21	Incompatibilità x particella e uso del suolo: sulla stessa particella/utilizzo/varietà/superficie condotta non si possono chiedere premi incompatibili		
PAR22	Incompatibilità x azienda: la stessa azienda non può presentare domande di misure incompatibili		
PAR23	Compatibilità premio non cumulabile: sulla stessa particella/utilizzo/varietà/superficie condotta la somma superficie a premio non deve superare la superficie utilizzata		
PAR48	Particelle su cui la superficie accertata GIS risulta inadempiente		
PAR54	Particelle a premio con titolo di conduzione diverso da "Proprietà" e "Asservimento" senza documenti giustificativi validi	S	
PRA01	Calcolo del premio sulle particelle effettuato e non inferiore a 12,00 euro	S	
PRM00	Controllo fittizio - abilitazione voce menu dettaglio premio		
SAN00	Controllo fittizio - abilitazione voce menu' Sanzioni/Recuperi BO misure EF		
SIM01	Abbinamento degli Utilizzi e Varietà corrette ai dati di impianto		
SIM24	Verifica che la superficie a premio rispetti il limite minimo e non superi il limite massimo previsti		
SPR07	Verifica se sono presenti delle particelle catastali fuori Piemonte		
SQL01	Verifica corretta esecuzione procedura di controllo		
TRB01	Verifica che l'azienda sia presente in Anagrafe Tributaria e che la partita iva coincida		Documento
TRB02	Verifica che la denominazione dell'azienda sia congruente a quella dichiarata su Anagrafe Tributaria		Documento
TRB03	Verifica che l'azienda non sia registrata in Anagrafe Tributaria con un altro CUAA		Documento
TRB04	Verifica che la provincia della sede legale corrisponda a quella presente su Anagrafe Tributaria		Documento
TRB05	Verifica che il servizio di anagrafe tributaria sia raggiungibile		Documento
TRB06	Verifica congruenza del cognome, nome, provincia e comune di nascita del Titolare/Rapp. Legale con Anagrafe Tributaria		Documento
TRB07	Verifica congruenza dei dati di residenza (CAP, Provincia e Comune) del Titolare/Rapp. Legale con Anagrafe Tributaria		Documento



TRB08	Verifica che il rappresentante legale dichiarato in Anagrafe coincida con quello dichiarato in AT		Documento
USD01	Beneficiario Titolare Misura D (Prepensionamento)		
USFH2	Compatibilità degli interventi/utilizzi tra domanda del PSR e D.U.	S	
USFH3	Supero sulla particella di superficie a premio (considerando le tare) tra domanda DU e domanda PSR, presentate da due beneficiari diversi, rispetto alla superficie eleggibile complessiva (o catastale se non valorizzata)		



ALLEGATO 14.3 Relazione di controllo in loco

MISURA 225

PSR 2007-13 - Misura 225- Pagamenti Silvo-ambientali

RELAZIONE DI CONTROLLO IN LOCO

art. 32 del Reg. CE 1122/2009 della Commissione e art. 13 del Reg. UE 65/2011)

ENTE ISTRUTTORE: _____

CAMPAGNA : _____

DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO

CUAA: _____

RAGIONE SOCIALE: _____

INDIRIZZO: _____

COMUNE: _____

DATI DELLA DOMANDA

DOMANDAN° _____

PROTOCOLLO N° _____

GESTORE DEL FASCICOLO _____

**TIPOLOGIE DI SUPERFICI BOSCHIVE INDICATE IN DOMANDA E SUPERFICIE RICHIESTA A :
CONTRIBUTO**

DATA DEL CONTROLLO _____

BENEFICIARIO _____ **INDIRIZZO** _____



Verifica delle condizioni riportate al par. 16 del capitolo 11.4 del PSR 2007-2013

Il richiedente:

- è in regola con i versamenti contributivi; tale regolarità è stata accertata tramite il DURC;
- ha rispettato gli obblighi e/o i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte;
- (se dovute) ha provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Provincie, Comunità Montane o dagli Organismi Pagatori riconosciuti ;
- (se dovute) ha restituito somme indebitamente percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali, regionali;
- non ha subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- non è in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari.
- soddisfa le condizioni di cui alle pertinenti norme nazionali in materia di aiuti pubblici, nonché le disposizioni comunitarie relative allo sviluppo rurale

(par. 16 come da modifica del PSR approvata con nota Ares(2013)2866363 della Commissione europea ad agosto 2013 e recepito con deliberazione della Giunta regionale n. 18 - 6393 del 23 settembre 2013)

NOTE

Verifica degli esiti di ammissibilità delle superfici: gli esiti sono forniti da AGEA

NOTE IN CASO DI MODIFICA DEGLI ESITI FORNITI DA AGEA A SEGUITO DI SOPRALLUGO

BENEFICIARIO _____ INDIRIZZO _____



Verifica dei titoli di conduzione

In riferimento alle particelle oggetto di impegno vengono riscontrati i seguenti titoli di possesso

- Visure Contratti (di affitto, di compravendita,...) Dichiarazioni del proprietario
 Altro (specificare nelle note)

NOTE

Superfici oggetto di impegno (per la verifica degli impegni è obbligatoria la visita di tutte le particelle oggetto di impegno; par. 3 art.15 del Reg (UE) 65/2011)

SI ALLEGA alla presente relazione di controllo, quale parte integrante, copia del QUADRO E Sez. II- Superfici aziendali oggetto dell'impianto della Domanda di aiuto/pagamento della campagna in oggetto, costituito n. _____ pagine, che contiene i dati identificativi delle particelle catastali dichiarate.

VERIFICA IMPEGNI TECNICI

	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA	SOMMA	MEDIA	RIDUZIONE %	ESCLUSIONE
Rispetto degli indici di prelievo o di copertura							
Messa in luce della rinnovazione da seme esistente, laddove necessario							
Diradamenti a favore delle piante aventi portamento più stabile							
Allestimento in bosco del legname secondo modalità che permettano di limitare l'erosione o di favorire l'insediamento di nuclei di rinnovazione naturale							
Rilascio di almeno 4/ha per l'invecchiamento indefinito e di necromassa compatibilmente con le buone pratiche fitosanitarie							
Presentazione della comunicazione o istanza di taglio							
Rispetto del termine per la presentazione della comunicazione/istanza di taglio							



	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA	SOMMA	MEDIA	RIDUZIONE %	ESCLUSIONE
Realizzazione degli interventi selvicolturali							
Redazione di strumenti di pianificazione o loro aggiornamento							
Realizzazione delle attività di promozione della gestione associata delle foreste e/o altre attività inerenti il settore forestale							
Altro (specificare)							

Legenda:

1 = basso; 3 = medio; 5 = alto

PUNTEGGIO RIDUZIONE

1,00 <= x < 3,00 5%

3,00 <= x < 4,00 25%

x >= 4,00 50%

Nel caso di accertamento di due o più infrazioni di gravità e intensità di livello massimo, riscontrate nel corso dello stesso anno, il beneficiario è escluso, nel corrispondente anno FEASR, dal pagamento (artt. 14-16 del DM 30125 e art. 18 del Reg. (UE) n.65/2011)

BENEFICIARIO _____

INDIRIZZO _____



SI E' RISCONTRATA UNA FALSA DICHIARAZIONE PER NEGLIGENZA GRAVE

SI NO

SI E' RISCONTRATA UNA FALSA DICHIARAZIONE RESA INTENZIONALMENTE

SI NO

VERRA' REDATTO VERBALE DI CONTESTAZIONE PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

SI NO

In caso di pagamento o di pagamenti indebiti, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi

EVENTUALI ALTRE ANNOTAZIONI DEGLI INCARICATI DEL CONTROLLO:

Il controllo si è concluso alle ore _____ del _____

FIRMA DEGLI INCARICATI DEL CONTROLLO

Copia della presente relazione di controllo verrà rilasciata all'intestatario della domanda o gli verrà notificata nel caso in cui siano state constatate irregolarità.

EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL BENEFICIARIO

FIRMA DEL BENEFICIARIO O DI UN SUO DELEGATO

BENEFICIARIO _____ INDIRIZZO _____

